



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORIGINALE

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14
del 26-05-2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventisei**, del mese di **maggio**, alle ore **20:30**,
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale si è riunito in
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
in modalità ibrida ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi in
modalità telematica" approvato con deliberazione CC n. 11 del 08.04.2024
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Falcioni Gabriele	Sindaco	Presente
Piana Irene	Consigliere	Presente
Pizzi Claudio	Vice Sindaco	Presente
Mitidieri Antonio	Consigliere	Presente
Iervasi Alberto	Consigliere	Presente
Ferretti Nicoletta	Consigliere	Presente
Giudici Mauro	Consigliere	Presente
Sapone Domenico	Consigliere	Presente
Dajci Paolo	Consigliere	Presente
Maggiola Fabrizia	Consigliere	Presente
Crasà Domenico	Consigliere	Presente
Madeo Benedetto	Consigliere	Assente
Cò Cinzia	Consigliere	Presente

Totale Presenti 12, Assenti 1

Partecipa in modalità telematica alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Napolitano Anna Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Falcioni Gabriele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE Favorevole in ordine alla
Regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 22-05-
2025

Il Responsabile del Servizio

Simona Brun

PARERE Favorevole in ordine alla
Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 22-05-
2025

Il Responsabile del Servizio

Simona Brun

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità,

nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

DATO atto che con la legge di conversione (con modifiche) del Decreto Legge n. 25 del 14.03.2025, pubblicata in G.U. il 14.05.2025 è stato aggiunto l'art. 10-ter (Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva). - 1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.

CONSIDERATO che il Comune di Casale Corte Cerro ha approvato il bilancio di previsione 2025- 2027 con delibera di Consiglio Comunale nr. 45 del 16/12/2024;

DATO ATTO che l'approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe TARI, per l'anno 2025, dovendo quest'ultima avvenire sulla base del corrispettivo massimo stabilito dal PEF adottato dall'Ente territorialmente competente (ETC), in base alle deliberazioni dell'ARERA;

DATO ATTO che l'elaborazione del PEF è adempimento che coinvolge, in primo luogo, il soggetto gestore del servizio, in conformità alla normativa vigente di settore e alle direttive impartite da ARERA;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comune, «partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2024 è stato approvato l'aggiornamento tariffario del PEF biennio 2024/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2025 sono state approvate le tariffe TARI per l'esercizio 2024;

VISTO l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021;

RILEVATO che dal PEF si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2025 pari a €. 492.717,12 di cui euro 347.347,12 per costi variabili ed euro 145.370,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata secondo il metodo approvato con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

PRESO ATTO che l'entrata tariffaria massima applicabile per l'anno 2025 nel rispetto del limite di crescita è pari ad € 495.444,00;

CONSIDERATO che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche);
- il costo presunto, per l'anno 2025, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è risultato di complessivi euro 492.717,12 e comprende i costi fissi al 73% alle utenze domestiche e lo 27% alle non domestiche e i costi variabili pari al 73% utenze domestiche e al 27% alle utenze non domestiche;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RILEVATO inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

PRESO ATTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia del Verbano Cusio Ossola e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

VISTO e richiamato il DPCM del 21.01.2025 n. 24 con il quale vengono definiti, in attuazione del comma 2 dell'art. 57 bis del D.L. 124/2019, i criteri applicativi del c.d. "bonus sociale per i rifiuti";

PRESO atto della deliberazione ARERA n. 133/2025/R con la quale è stata istituita la componente perequativa *UR3,a* pari a 6 euro per utenza per anno per finanziare il "bonus sociale per i rifiuti";

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI vigente;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15 e 15-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale dispone che *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021 (...). A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno».*

RICHIAMATA la nota del 28 febbraio 2014, n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'art.13, comma 15-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio tributi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del responsabile del servizio finanziario;

VISTI

- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- Il vigente Regolamento di contabilità;

ILLUSTRA il Sindaco il quale precisa che l'incremento di Euro 6 è per la tariffa perequativa del bonus sociale per i rifiuti;

IL Consigliere Crasà precisa che le partecipate dovrebbero essere gestite da tecnici e non da politici;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI	ASTENUTI
n. 12	n. 9	n. 3 (Maggiola Fabrizia Crasà Domenico Cò Cinzia)	n. ____

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI che integralmente vengono riportate nel prospetto allegato sotto la lettera A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura del 5%;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

PRESENTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI	ASTENUTI
n. 12	n. 12	n. ____	n. ____

--	--	--	--

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Falcioni Gabriele

IL Segretario Comunale
Napolitano Anna Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Casale Corte Cerro,

Il Segretario Comunale
Napolitano Anna Laura